

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE
PER IL COORDINAMENTO UNIVERSITARIO DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SENATO ACCADEMICO	10.3.1998
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	17.3.1998
DECRETO RETTORALE	378 AG dd. 24.4.1998
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Affari Generali

Data ultimo aggiornamento: 29 aprile 1998 *a cura della Rip. Affari Generali*

Art. 1 – Istituzione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento universitario per il Friuli-Venezia Giulia, costituito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento emanato con D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 17 febbraio 1998, n. 39, che dispone in materia di sviluppo e di programmazione del sistema universitario.

Art. 2 - Composizione del Comitato

1. Il Comitato è composto dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore o da un suo delegato, dai Rettori pro-tempore delle Università di Trieste e di Udine e dal Direttore pro-tempore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste, nonché da due rappresentanti degli studenti.

2. Il Comitato si riunisce su iniziativa del Rettore di ciascuna Università, previa consultazione dei rappresentanti legali delle altre istituzioni universitarie interessate, ogni qualvolta sia necessario esercitare i compiti di cui al successivo art. 8.

Art. 3 - Elezione componente studentesca

1. L'elezione dei due rappresentanti degli studenti viene effettuata dalla componente studentesca del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riunita in seduta comune, all'interno di ciascuna sede universitaria.

2. Viene eletto un rappresentante degli studenti per la sede universitaria di Trieste e un rappresentante degli studenti per la sede universitaria di Udine.

3. Sono eleggibili tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di diploma. In caso di parità di preferenze risulta eletto il candidato più giovane di corso, quindi il più giovane di età.

4. I rappresentanti degli studenti eletti durano in carica un biennio accademico e sono rieleggibili.

Art. 4 - Modalità di convocazione del Comitato

1. Il Rettore della sede amministrativa ospitante ha il compito di redigere l'ordine del giorno d'intesa con il Rettore dell'altra Università e con il Direttore della S.I.S.S.A. e provvede:

- a) alle convocazioni;
- b) alla Presidenza del Comitato;
- c) alla designazione del Segretario verbalizzante;
- d) alle altre esigenze organizzative.

2. Le convocazioni devono essere effettuate in forma scritta presso la sede ufficiale di ogni membro almeno dieci giorni prima della data della riunione.

3. La seduta è valida se vi prendono parte i Rettori e il Direttore delle istituzioni universitarie presenti in Regione.

Art. 5 – Deliberazioni

1. Salvo che non sia altrimenti disposto dalla legge, le delibere si intendono approvate se ottengono il voto della maggioranza assoluta dei voti.

Art. 6 – Verbalizzazione

1. Se l'approvazione del verbale non avviene seduta stante, l'approvazione dello stesso viene iscritta all'ordine del giorno della successiva riunione del Comitato. Il verbale approvato viene trasmesso alle due Università e alla S.I.S.S.A. a cura dei rispettivi rappresentanti.

2. Copia del verbale viene trasmessa ai competenti uffici della Regione a cura del Rettore della sede amministrativa ospitante presso cui si è tenuta la riunione.

Art. 7 - Sede amministrativa del Comitato

1. la sede amministrativa ospitante del Comitato è fissata a turno presso ciascuna istituzione universitaria.

2. Le riunioni possono essere convocate, oltre che presso la sede amministrativa delle suddette Amministrazioni, anche in altra sede diversa dalle rispettive sedi legali.

3. Tutti gli atti del Comitato vengono redatti in tre originali e sono depositati presso la sede amministrativa ospitante.

Art. 8 - Compiti del Comitato

1. Il Comitato:

- a) esprime pareri motivati sulle proposte formulate dalle Università o di altri soggetti pubblici e privati relative alla programmazione del sistema universitario;
- b) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria;
- c) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di orientamento;
- d) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio;
- e) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente;
- f) provvede al coordinamento delle iniziative in materia di utilizzazione delle strutture universitarie;

g) provvede al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Art. 9 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento è approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Può essere modificato su proposta dei due terzi dei componenti il Comitato.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la vigente normativa.